

Invio ANCHE IN FORMATO DIGITALE
mediante posta elettronica certificata (PEC)
al Comune di DECESSO o ULTIMA SEPOLTURA

statocivilecomunedicori@pec.it

**ISTANZA PER AFFIDAMENTO DELLE CENERI
DERIVANTI DA CREMAZIONE DI CADAVERE**
(art. 3 comma 1 lettera a-bis) della LEGGE 30 marzo 2001, n. 130)

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a		il
residente in		
telefono	email	

in qualità di :

- (*) CONIUGE (*) UNITO CIVILMENTE (*) CONVIVENTE DI FATTO (**) FIGLIO/I (**) GENITORE/I
 (**) parenti nel grado più prossimo indicare

del DEFUNTO :

Nato/a a	il
Deceduto/a	il

Cremato/a presso il CREMATORIO

CHIEDE

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, del/la defunta sopra generalizzata, presso l'abitazione sita in all'indirizzo :

A tal fine, sotto la sua responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del DPR 445/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di ritirare le ceneri presso il CIMITERO;
 di ritirare le ceneri presso il CREMATORIO;
 di aver già ritirato le ceneri presso il CREMATORIO;

Che la volontà del/la defunta di affidare le ceneri al richiedente risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

- Estratto delle disposizioni testamentarie o Dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad Associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
 Dichiarazione di volontà resa dal Coniuge o dal parente più prossimo del defunto entro il 6° grado o dalla maggioranza assoluta di più parenti dello stesso grado;
 Di assumersi la responsabilità personale di provvedere alla custodia delle ceneri e di essere informato e di accettare integralmente le seguenti condizioni :

- L'urna deve essere conservata in un luogo accessibile ad eventuali ispezioni;
- L'amministrazione comunale si riserva di controllare che il luogo di conservazione sia quello indicato nel presente atto e che siano rispettate le condizioni di custodia dell'urna;
- L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
- L'assegnatario delle ceneri è obbligato a comunicare all'amministrazione comunale ogni variazione del luogo di conservazione delle ceneri;
- E' possibile trasferire l'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- L'assegnatario libera l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito a controversie di natura familiare relative alla scelta del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- L'infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del C.P.;
- L'autorizzazione potrà essere annullata e/o revocata a seguito dell'approvazione di regolamenti comunali o della successiva entrata in vigore di disposizioni nazionali o regionali in materia.

ALLEGÀ

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;

DATA

FIRMA